

NUOVE LINEE GUIDA PER LO SCREENING REGIONALE: NON TUTTI I PROBLEMI SONO RISOLTI

Con Decreto del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gu n. 84 dell'11 aprile 2015 ed entrato in vigore in data 26 aprile 2015, il Ministro dell'ambiente, dopo lunga attesa, ha finalmente emanato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale.

La genesi del Dm 30 marzo 2015

Al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione 2009/2086 e alla situazione generatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013, la "Legge europea 2013" (legge 6 agosto 2013, n. 97; Gu 20 agosto 2013 n. 194) aveva previsto l'emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di *screening* sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte seconda, Dlgs 152/2006 e la successiva attuazione di tali linee guida ministeriali da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Peraltro, l'articolo 23 della legge europea 2013 è stato successivamente abrogato dall'art. 15 del Dl 91/2014 conv. in L. 116/2014, il quale, nel modificare l'art. 6, comma 7, lett. c) Dlgs 152/06, ha stabilito che:

- per i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda, con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 116/2014, dovessero essere definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V;
- tali disposizioni avrebbero individuato, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, sono chiamate ad adeguare i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali;
- fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V.

Lo stesso art. 15 del Dl 91/2014 ha riscritto l'articolo 6, comma 9, Dlgs 152/06, stabilendo che *"fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto"*.

A distanza di sette mesi dalla legge 116/14, il Mattm ha emanato, in attuazione del novellato articolo 6, comma 7, lett. c), Dlgs 152/06, il Dm 30 marzo 2015, il quale si compone di quattro articoli e di un allegato, contenente appunto le attese Linee guida.

L'impostazione generale del decreto

Per comprendere l'impostazione metodologica generale del Dm 30 marzo 2015, si riportano di seguito i criteri per lo *screening* previsti dall'allegato V alla Parte seconda (che ricalcano i criteri previsti dall'allegato III alla Direttiva 2011/92/UE):

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

A fronte di tali criteri, il Dm 30 marzo 2015:

- da un lato, dichiara e sostiene che l'allegato IV alla Parte seconda, nel fissare delle soglie per i progetti ivi contemplati, risponde non solo al criterio delle "dimensioni del progetto", ma anche ad altri criteri tra quelli previsti nell'allegato V alla stessa Parte seconda (cfr. paragrafo 3 delle Linee guida);
- dall'altro, al fine di integrare i criteri già valutati mediante il meccanismo delle soglie, introduce ulteriori specifici criteri che, ove rilevanti, comportano una riduzione del 50% delle soglie dimensionali già (eventualmente) fissate nel citato allegato IV (cfr. paragrafo 4 delle Linee guida).

Prendiamo, dunque, in esame i paragrafi 3 e 4 delle Linee guida, esaminando separatamente i tre gruppi di criteri contenuti nell'allegato V alla Parte seconda.

1. Caratteristiche dei progetti

Il paragrafo 3 delle Linee guida – partendo dall’osservazione che le soglie “dimensionali” fissate dall’allegato IV non attengono esclusivamente alla “dimensione” (strettamente intesa come estensione o ingombro spaziale), ma possono riferirsi ad un concetto più ampio, inclusivo anche della capacità produttiva – afferma che le predette soglie costituiscono espressione non solo del criterio “dimensione del progetto”, ma anche di altri criteri relativi alle caratteristiche progettuali, quali l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti ed il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all’esercizio dell’opera.

Stante ciò, in relazione alle caratteristiche dei progetti, il paragrafo 4 delle stesse Linee guida ha ritenuto necessario dettare criteri integrativi esclusivamente con riferimento ai criteri del “cumulo con altri progetti” e del “rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate”.

In particolare, in ordine al cumulo con altri progetti è stabilito che:

- si ha un cumulo allorché un'opera di nuova realizzazione ricada nell'ambito territoriale di un'altra opera appartenente alla stessa categoria progettuale e, sommando le caratteristiche dei progetti, si determina il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla Parte seconda per la specifica categoria progettuale;
- l'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi; qualora le autorità regionali competenti¹ non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:
 - ✓ una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
 - ✓ una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto);
- le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate²;
- la sussistenza di un cumulo tra progetti comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla Parte seconda³;
- sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti» i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di Vas ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;
- sono parimenti esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti» i progetti per i quali la procedura di *screening* è integrata nella procedura di Vas, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Dlgs 152/06⁴.

Volendo fare un esempio, nel caso in cui si intenda realizzare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazione R4:

- a) il potenziale proponente dovrà verificare, anche con l'ausilio dell'autorità competente, se nel raggio di 1 km dal perimetro esterno dell'area prescelta (ovvero nel diverso raggio stabilito dall'autorità regionale) esistano altri impianti autorizzati della stessa specie;
- b) in caso affermativo, occorre sommare la capacità produttiva di tutti gli impianti presenti nel predetto ambito territoriale e verificare se il valore complessivo superi la soglia di 10 t/g stabilita dal punto 7.zb) dell'allegato IV alla Parte seconda;
- c) laddove detta sommatoria superi la soglia di 10 t/g, la stessa subisce una decurtazione del 50% e si riduce dunque a 5 t/g;
- d) il progetto di nuovo impianto dovrà esperire la procedura di *screening* nel caso in cui la capacità produttiva ecceda la soglia di 5 t/g.

¹ Il paragrafo 4.1 delle Linee guida demanda la definizione dell'ambito territoriale alle "autorità regionali competenti", vale a dire alle autorità di cui all'art. 5, lett. p) Dlgs 152/06 (che sono soggetti potenzialmente differenti dalle Regioni). Il paragrafo 6 delle stesse Linee guida, invece, attribuisce tale compito alle Regioni o alle Province autonome.

² L'obbligo per l'autorità competente di fornire ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti "autorizzati" deve intendersi riferito ai progetti per i quali essa abbia effettuato una procedura di *screening* o di Via; al di fuori di tali ipotesi (es.: impianti storici mai assoggettati a *screening* o a Via, impianti che non abbiano eseguito lo *screening* in quanto "sotto soglia", ecc.), si ritiene, invece, che sia onere del proponente effettuare un'indagine per appurare l'esistenza *in loco* di impianti i cui impatti sono cumulabili a quelli dell'opera in progetto.

³ In altri termini, il fatto che, sommando le dimensioni della nuova opera con le dimensioni di quella/e già autorizzata/e o realizzata/e, si determini un superamento della soglia dell'allegato IV non comporta automaticamente la necessità dello *screening* per la nuova opera, bensì solamente un dimezzamento della soglia dell'allegato IV: sicché la nuova opera dovrà essere sottoposta a *screening* solo se le sue dimensioni superino la soglia dell'allegato IV ridotta della metà.

⁴ In questi casi, a ben vedere, non viene esclusa l'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti», bensì viene esclusa *tout court* l'applicazione della procedura di *screening*, la quale viene integrata nella procedura di Vas.

Per quanto concerne, poi, il criterio del “rischio di incidenti”, il paragrafo 4.2 delle Linee guida ritiene che le soglie dell'allegato IV debbano essere ridotte del 50% nel caso di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nei quali, essendo utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'allegato I al Dlgs n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, il gestore sia tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

Ad avviso di chi scrive, il “ragionamento” del Ministero in ordine ai criteri relativi alle caratteristiche dei progetti è passibile di diverse censure.

In primo luogo, l’assunto secondo cui la soglia “dimensionale”, anche intesa come capacità produttiva dell’impianto, sia sempre e comunque ritenuta indicativa di criteri quali l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti ed il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all’esercizio dell’opera si può rivelare eccessivo. Infatti, a parità di capacità produttiva, è ben possibile che l’adozione di una tecnica piuttosto che di un’altra possa garantire un minor utilizzo di risorse naturali o una minore produzione di rifiuti.

In secondo luogo, con riguardo al criterio specifico del cumulo tra progetti si ritiene riduttivo che lo stesso operi solo tra opere appartenenti alla stessa categoria progettuale.

Inoltre, rispetto agli impianti di trattamento rifiuti, non è chiaro se la categoria progettuale da prendere in considerazione includa tutti gli impianti di trattamento a prescindere dalla natura (pericolosa o non pericolosa) dei rifiuti trattati e dalle operazioni di recupero (R1-R13) o smaltimento (D1-D15) effettuate, oppure se la categoria progettuale vada identificata con la tipologia di impianto di trattamento indicata in ciascun punto dell’allegato IV.

In terzo luogo, relativamente al criterio “rischio di incidenti”, ritenere che la soglia dimensionale dell’allegato IV meriti di essere dimezzata solamente rispetto agli stabilimenti “Seveso” soggetti a rapporto di sicurezza appare ancora una volta riduttivo, dal momento che, per tali stabilimenti, sussistendo un rischio di “incidente rilevante”⁵, difficilmente si può escludere la possibilità di impatti negativi significativi sull’ambiente, sicché l’assoggettamento a Via dovrebbe essere *in re ipsa*.

⁵ Ex art. 3, lett. f) Dlgs 334/1999 per “incidente rilevante” deve intendersi “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano uno o più sostanze pericolose”.

2. Localizzazione dei progetti

Rispetto alla localizzazione dei progetti, il paragrafo 3 delle Linee guida premette che, per alcune opere intrinsecamente localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»), le soglie “dimensionali” sono state determinate anche tenendo nella dovuta considerazione lo specifico contesto localizzativo.

Lo stesso paragrafo 3 sostiene poi che, in relazione alla localizzazione dei progetti, le soglie dimensionali devono essere integrate con ulteriori criteri e che *“deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:*

della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone umide;*
- b) zone costiere;*
- c) zone montuose o forestali;*
- d) riserve e parchi naturali;*
- e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;*
- f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati;*
- g) zone a forte densità demografica;*
- h) zone di importanza storica, culturale o archeologica”.*

Quindi, il paragrafo 4.3 delle Linee guida riporta, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l’ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte, stabilendo che, per i progetti localizzati⁶ in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, le soglie individuate nell’allegato IV della Parte seconda sono ridotte del 50%.

A norma del paragrafo 6 delle Linee guida, le Regioni e le Province autonome, motivando adeguatamente le scelte operate, declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle medesime Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili.

⁶ Il paragrafo 3 della Linee guida non chiarisce se la decurtazione del 50% della soglia discenda dall’inclusione anche solo parziale del progetto nell’area sensibile o se esso debba ricadervi interamente. La prima soluzione sembra preferibile, dal momento che, per le aree protette, l’art. 6, comma 6, lett. b) Dlgs 152/06 (espressamente fatto salvo dal paragrafo 5, comma 2 delle Linee guida) stabilisce che la Via è sempre necessaria per *“i progetti di cui all’allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394”.*

Anche per l'aspetto della localizzazione dei progetti, il Dm 30 marzo 2015 non si sottrae a critica.

In primis, in linea generale, il decreto non spiega come, nel considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, si debba tenere conto di due aspetti espressamente indicati al punto 2 dell'allegato V alla Parte seconda, vale a dire "l'utilizzazione attuale del territorio" e "la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona".

In secondo luogo, il paragrafo 4.3.6, nell'elencare i progetti che possono ricadere nelle aree definite dall'art. 2, comma 1, lett. g) del Dgls 155/2010⁷, limita l'ambito di applicazione del criterio in questione ai soli impianti che producono "*emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite*". Il rinvio ad un concetto indeterminato come quello di "emissioni significative" è contrario alla *ratio* stessa del decreto in commento, che consiste nel fissare normativamente soglie certe sotto le quali può essere esclusa, già a livello astratto, la possibilità di effetti negativi significativi sull'ambiente.

In terzo luogo, al paragrafo 4.3.8 delle Linee guida, nel definire le zone di importanza storica, culturale o archeologica si fa riferimento agli "immobili" e alle "aree", senza indicare una distanza, quanto meno dagli immobili, da considerare rilevante ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della soglia.

⁷ Il Dgls 13 agosto 2010 n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", all'art. 2, lett. g), fornisce la seguente definizione di "area di superamento": "area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione".

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Infine, poiché tra i criteri di cui tener conto in sede di verifica figurano, al punto 3 dell'allegato V alla Parte seconda, anche le caratteristiche dell'impatto potenziale, il paragrafo 3 delle Linee guida afferma che:

- ✓ tali criteri, come specificato nell'allegato III della direttiva Via e nell'allegato V alla Parte seconda del Dlgs n. 152/2006, discendono dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al punto 2) di cui si è già tenuto conto, direttamente o indirettamente, per fissare le soglie;
- ✓ con specifico riferimento al criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per i progetti dell'allegato IV alla Parte seconda del Dlgs n. 152/2006 non è prevista l'applicazione della Convenzione sulla Via in un contesto transfrontaliero (Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si applicano limitatamente alle attività assoggettate alla procedura di Via obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla Parte seconda del Dlgs n. 152/2006);
- ✓ per ciò che concerne i potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi a progetti localizzati sul territorio di regioni confinanti o che possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del Dlgs n. 152/2006 individuano idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le autorità territorialmente competenti.

Le testé richiamate statuizioni relative alle caratteristiche dell'impatto potenziale rappresentano certamente l'aspetto più lacunoso delle Linee guida.

Affermare che la valutazione del criterio delle caratteristiche dell'impatto potenziale discenda automaticamente dal fatto che le soglie "dimensionali" già tengono in debita considerazione i criteri delle caratteristiche del progetto e delle aree in cui è localizzato appare semplicistico e sostanzialmente elusivo del dettato normativo comunitario.

La natura transfrontaliera, la complessità, la probabilità e la reversibilità dell'impatto sono aspetti la cui valutazione non può ritenersi intrinseca nella fissazione di soglie relative alla capacità produttiva dell'impianto o nella tutela di particolari aree sensibili.

Inoltre, rispetto al criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», non si comprende francamente quale rilevanza possa avere il fatto che, per i progetti dell'allegato IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, non è prevista l'applicazione della Convenzione di Espoo; il fatto che il criterio «natura transfrontaliera dell'impatto» sia contemplato nell'allegato III alla Direttiva Via impone comunque agli Stati membri di tenere conto di tale criterio nel decidere (caso per caso e/o mediante soglie o criteri) se sottoporre un progetto a valutazione.

La sussistenza di più criteri

Il paragrafo 5, comma 3, delle Linee guida stabilisce che *“la sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate dall’allegato IV della Parte seconda del Dlgs 152/2006”*.

La disposizione introduce, di fatto, una presunzione assoluta di non significatività dell’impatto ambientale dei progetti la cui soglia dimensionale risulta inferiore al 50% di quella prevista dall’allegato IV.

Essa, peraltro, rendendo sostanzialmente irrilevanti i criteri successivi al primo, sembra porsi in contrasto con la Direttiva 2011/92/UE, la quale richiede agli Stati membri di tenere conto di tutti i criteri di selezione elencati nell’allegato III della stessa Direttiva.

L'adeguamento degli ordinamenti regionali alle Linee guida

Ex art. 2, comma 1, Dm 30 marzo 2015 le Regioni e le Province autonome, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla Parte seconda Dlgs 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle allegate Linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Il paragrafo 6 delle Linee guida specifica che le Regioni e le Province autonome, motivando adeguatamente le scelte operate,

- declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della Parte seconda del Dlgs 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di Via per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Ai sensi del paragrafo 4, comma 1, delle Linee guida, nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome, le Linee guida trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale.

Il Dm 30 marzo 2015 non chiarisce se eventuali disposizioni regionali che, in attuazione dell'art. 6, comma 9 Dlgs 152/06 (nella versione anteriore al DI 91/2014), avessero in passato definito, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, un decremento delle soglie di cui all'allegato IV sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, possano trovare oggi applicazione a prescindere dall'adozione di un formale e motivato atto di adeguamento alle Linee guida. Si ritiene di dover rispondere negativamente per un duplice motivo: da un lato, per espresso disposto del paragrafo 6 delle Linee guida, le Regioni e le Province autonome devono motivare adeguatamente le proprie scelte (mentre non sempre, a livello regionale, il decremento delle soglie previste dall'allegato IV è avvenuto mediante atto motivato); dall'altro, a seguito dell'entrata in vigore del DI 91/2014 (25 giugno 2014), l'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/06 non contemplava più il potere regionale di modificare le soglie dell'allegato IV, sicché deve ritenersi che le eventuali disposizioni regionali adottate in attuazione dello stesso art. 6, comma 9 abbiano perso efficacia già alla data del 25 giugno 2014 e non possano oggi automaticamente rivivere.

Eventuali correttivi da parte del Ministero dell'ambiente

Mentre il potere di adeguamento delle Regioni è primariamente volto ad introdurre più elevati livelli di salvaguardia dell'ambiente rispetto a quelli previsti dalle Linee guida, il Ministero, nell'emanare il Dm 30 marzo 2015, si è riservato il potere di derogare *in peius* agli standard introdotti dallo stesso decreto.

Infatti, il paragrafo 6, comma 2 delle Linee guida stabilisce che, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla Parte seconda, il Mattm, con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della Parte seconda rispetto a quanto previsto dalle Linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;

b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della Parte seconda, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle Linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla Via.

La disciplina transitoria

Ex art. 4, comma 2, del Dm 30 marzo 2015, “*le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

La citata disposizione transitoria prende in esame due ipotesi.

A) Procedura di verifica in corso alla data del 26 aprile 2015

Nei casi in cui, in base alla normativa previgente al Dm 30 marzo 2015, era stata avviata una procedura di *screening* e, in base al combinato disposto dell'allegato IV alla Parte seconda e delle Linee guida, si deve presumere che il progetto non possa produrre significativi impatti negativi sull'ambiente, la procedura di *screening* deve essere archiviata dall'autorità competente⁸.

Allorquando, invece, prima del 26 aprile 2015, fosse già intervenuto, all'esito della procedura di verifica, un provvedimento di assoggettamento a Via, resta irrilevante, ad avviso di chi scrive, il fatto che, in base alle attuali Linee guida, il progetto non sarebbe più sottoposto alla stessa procedura di verifica. Quel progetto, infatti, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*, è stato sottoposto ad un esame specifico ed è stato riconosciuto come potenziale causa di significativi impatti negativi sull'ambiente. Dei due metodi indicati dall'art. 4, comma 2 della Direttiva 2011/92/UE (l'esame caso per caso e la fissazione di soglie o criteri), il primo rappresenta certamente lo strumento che più fedelmente riesce a verificare se, sulla scorta di tutti i criteri di cui all'allegato III della stessa direttiva, un'opera meriti di essere sottoposta a valutazione; sicché, ove un progetto sia già stato assoggettato a Via all'esito di uno *screening*, non v'è motivo per cui esso, dopo l'entrata in vigore del Dm 30 marzo 2015, debba essere retroattivamente escluso dalla stessa Via.

B) Procedura autorizzativa in corso alla data del 26 aprile 2015

Nei casi in cui la procedura per l'autorizzazione di un'opera sia stata avviata senza la preventiva doverosa attivazione della procedura di *screening* e questa sia divenuta superflua per effetto del Dm 30 marzo 2015, l'autorizzazione potrà essere legittimamente rilasciata anche in difetto del provvedimento di verifica.

Qualora, invece, alla data del 26 aprile 2015, l'autorizzazione fosse già stata illegittimamente rilasciata in difetto di *screening* e, secondo le Linee guida, lo stesso *screening* non sarebbe più obbligatorio, l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21-*nonies*, comma 2 della Legge 241/1990⁹, potrà eventualmente convalidare il provvedimento illegittimo.

⁸ Nei casi in cui la legislazione regionale preveda la possibilità che un soggetto volontariamente sottoponga a *screening* anche un progetto “sotto soglia”, l'autorità competente, anziché archiviare direttamente il procedimento, dovrà più opportunamente chiedere al proponente se intende o meno coltivare la procedura di verifica *in itinere*.

⁹ Ex art. 21-*nonies*, comma 2 della Legge 241/1990 “*è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*”.